

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Parte Generale
YOUR SELF COMPANY SRL
Aggiornamento anno 2024

Your Self Company S.r.l.
via Luigi Sacco 4
21100 Varese VA
Codice Fiscale e Partita Iva 03941770129
Capitale Sociale i.v. 10.000 €
R.E.A. VA-390251

Indice

1. Presentazione.....	4
1.1 L'Ente.....	4
1.2 La Mission.....	4
1.3 Le persone.....	5
1.4 L'importanza del modello.....	5
1.5 I Destinatari.....	6
2. Overview del Decreto e della normativa rilevante.....	6
3. Le tipologie di reato.....	7
3.1 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	7
3.2 I Reati societari.....	8
3.3 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).....	8
3.4 Reati tributari (art.25 - quinquiesdecies).....	8
3.5 Delitti e illeciti finanziari (art. 25-sexies).....	9
3.6 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006.....	10
3.7 Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25 septies.....	10
3.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 25 octies.....	10
3.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies.....	10
3.10 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies.....	10
3.11 Reati informatici ex art 24 bis.....	11
3.12 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 25quater-1.....	11
3.13 Reati contro la personalità individuale ex art 25quinquies.....	11
3.14 Reati Ambientali ex art. 25 undecies.....	11
3.15 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 25 duodecies.....	11
3.16 Razzismo e Xenofobia ex art. 25 terdecies.....	11
3.17 Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies.....	12
3.18 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ex art. 25 quaterdecies.....	12
3.19 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 bis.....	12
3.20 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies.....	12
3.21 Delitti contro l'industria e il commercio Art. 25-bis 1.....	12
3.22 Reati inerenti l'abuso di mercato Art. 25-sexies.....	12
3.23 Reati inerenti la filiera di oli di oliva.....	13
3.24 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies e duodevicies.....	13
4. Funzione esimente del Modello.....	13
5. Adozione del Modello.....	13
5.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello.....	14
5.3 Funzione del Modello.....	14
6. Attività sensibili.....	14
6.1 Analisi delle attività e dei rischi inerenti.....	14
7. Principi generali di comportamento e codice etico.....	16
8. Organismo di Vigilanza.....	17
8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	17
8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	17
8.3 Reporting nei confronti degli organi societari.....	18

8.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.....	19
8.5 Verifiche periodiche.....	19
9. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.....	19
9.1 Informazioni e segnalazioni D.Lgs. 231/2001.....	19
9.2 La disciplina del Whistleblowing.....	20
10. Sistema Disciplinare.....	20
10.1 Principi generali.....	20
10.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.....	20
10.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	20
10.4 Misure nei confronti degli Amministratori.....	20
10.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.....	21
11. Formazione e comunicazione.....	21
11.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti.....	21
11.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner.....	21
11.3 Informativa ai fornitori.....	21

1. Presentazione

1.1 L'Ente

La società YOUR SELF COMPANY SRL, con sede in via Luigi Sacco 4 in Varese, offre ed eroga servizi tramite due sezioni aziendali distinte, Your Self School e Centro Your Self Life.

Il Centro Your Self School offre servizi scolastici e formativi secondo i principi dell'innovazione didattica, che meglio permette di intercettare stili cognitivi, motivazione e bisogni profondi dei ragazzi di oggi, ponendosi così come qualificato e utile punto di riferimento nel percorso scolastico degli studenti, da condurre al successo formativo.

Le lezioni permettono in modo semplice di imparare a studiare e di apprendere, sviluppando un rapporto positivo con la scuola e i doveri quotidiani, rendendo l'alunno soggetto attivo nel proprio processo di crescita, responsabile e protagonista.

Eroga Servizi di formazione, ripetizioni e corsi professionalizzanti in qualità di Ente Accreditato presso Regione Lombardia. Esegue diagnosi, riabilitazione e trattamento per DSA e BES.

Il Poliambulatorio **Centro Your Self Life** ha l'obiettivo di porre al centro della propria attività l'esigenza del paziente ed il suo stato di salute e di benessere psico-fisico. Eroga prestazioni quali :

- Servizi di psicologia e psicoterapia, psichiatria, neopsichiatria, neuropsicologia;
- Servizi di nutrizione e dietistica;
- Servizi di logopedia;
- Servizi di geriatria;
- Servizi di fisioterapia;

Le prestazioni accompagnano il soggetto lungo tutto l'arco di vita: infanzia, adolescenza, età adulta, anzianità.


1.2 La Mission

La mission del Centro Your Self Life è quella di assicurare che la **professionalità** dei suoi operatori sia sempre tesa a garantire un servizio di eccellenza, fortemente orientato all'utente e rispettoso di tutti i suoi bisogni, all'interno di un **ambiente accogliente, sicuro** e accessibile e in linea con le migliori tecniche ed evidenze scientifiche per ciascuna delle specialità presenti con l'attenzione umana e la competenza professionale, nel rispetto della dignità e della privacy, necessaria a dare soddisfazione ad ogni bisogno di diagnosi e cura, mediante un'equipe costantemente rivolta verso l'analisi dei risultati e a perseguire il perfezionamento della qualità, mediante l'applicazione condivisa di principi etici.

1.3 Le persone

Presso il Centro operano persone motivate, che si impegnano per assicurare la migliore qualità dei servizi e un'impeccabile cura del cliente.

L'organigramma attuale comprende :



1.4 L'importanza del modello

Scopo del modello è implementare un sistema organico che consenta a tutti coloro che lavorano presso o per il Centro di conoscere e far propri i principi ispiratori che lo contraddistinguono, di conoscere e applicare correttamente le procedure interne e di avere consapevolezza delle conseguenze di comportamenti scorretti, contrari alla normativa o alle procedure interne. Il sistema ha lo scopo finale di prevenire la commissione di reati e di illeciti determinando in tutti coloro che operano in nome dell'azienda la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'azienda nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali l'azienda intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire all'azienda, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

1.5 I Destinatari

Sono destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 tutti coloro che

- operano all'interno della società
- operano in rappresentanza della stessa
- operano quali fornitori o collaboratori

indipendentemente dal ruolo, da eventuali compensi, dalla tipologia di contratto.

A tutti viene richiesto di conoscere i contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettarli.

All'interno della società si identificano :

- l'amministratore e i dirigenti dell'Azienda (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti dell'Azienda (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, sono destinatari di specifici obblighi operativi e strumentali alle attività di controllo interno i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2. Overview del Decreto e della normativa rilevante

La realizzazione di un Modello Organizzativo è richiesta in applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, che ha introdotto nella normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche le previsioni delle convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti (aziende in qualsiasi forma, enti pubblici e privati, associativi e senza fini di lucro ecc.) per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del Reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A.,

l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 comprendono sia i Reati originariamente previsti (Reati nei confronti della P.A.), sia le ipotesi successivamente introdotte, elencate al punto 3.

La normativa viene completata dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate in data 7 marzo 2002 da Confindustria e successivamente aggiornate al 31 marzo 2008, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. Le tipologie di reato

3.1 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia di Reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.).
- Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo". Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.2 I Reati societari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. Reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti Reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati, comma 25ter, art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38

In relazione ai su menzionati Reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di Reato. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.3 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

I Reati di azione e di fiancheggiamento materiale non sono ipotizzabili nel caso specifico, in particolare si fa qui riferimento al Reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), ma si identifica l'ipotesi di reato in quanto teoricamente sempre connessa alla gestione finanziaria. Non sono configurabili aree di rischio ascrivibili ai Reati di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), addestramento ad attività e condotte con finalità di terrorismo (artt. 270 quinquies e sexies c.p.), e nemmeno i successivi Reati previsti dagli artt. 280, 280 bis, 289 bis, 302 del c.p.

3.4 Reati tributari (art.25 - quinquiesdecies)

La fattispecie era inizialmente riconducibile alle ipotesi di falsa fatturazione e/o dichiarazione fraudolenta mediate utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti, seguita poi da quanto introdotto successivamente dal decreto fiscale 2020 e dalla direttiva Protezione degli Interessi Finanziari. I reati tributari devono essere considerati in ogni tipologia di impresa in quanto sono pervasivi nell'ambito dell'attività sul

mercato e del rapporto con clienti e fornitori. Ogni soggetto dovrà rendere più severo il controllo sul ciclo attivo e passivo, in particolare in tutti i casi in cui siano molteplici i centri di acquisto o si debba gestire o monitorare il passaggio di beni e servizi con relativa documentazione e aspetto economico-finanziario per diverse ragioni sociali. La prevenzione si basa su un sistema amministrativo e contabile adeguato alla situazione e che consenta di monitorare le operazioni. Il percorso normativo è già iniziato con il decreto legislativo 14/2019, Codice della crisi d'impresa, che prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa, per proseguire con il Decreto-legge n. 124/2019 che ha introdotto tra le ipotesi da considerare anche i reati tributari tendenzialmente più gravi e con il decreto attuativo della direttiva Protezione degli Interessi Finanziari, direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale (D.Lgs. n. 75/2020) che interviene in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati, che si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'UE.

Si considerano perciò le seguenti tipologie di reato presupposto :

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [int. dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [int. dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [int. dal D.Lgs. 75/2020]
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. 75/2020]

Ai sensi della direttiva Protezione degli Interessi Finanziari, direttiva UE n. 2017/1371 si considerano inoltre le seguenti ipotesi legate alle attività di contrabbando, peraltro di scarso interesse nell'ambito aziendale attuale:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

3.5 Delitti e illeciti finanziari (art. 25-sexies)

Trattando dei delitti e degli illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati come allegato V, nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004, si fa

riferimento ai Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF) e di manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF). Anche questa classe di Reati non sembra ipotizzabile nel caso specifico, ma si considerano in quanto teoricamente connessi ad ogni attività di carattere finanziario. Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di Reato contemplate nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004 (TUIF).

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF) : Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari o nel raccomandare ad altri il compimento di tali operazioni, comunicando tali informazioni al di fuori dei propri ordinari compiti professionali. Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF). Il Reato consiste nella diffusione di notizie false e nella effettuazione di operazioni simulate od altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

3.6 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006

Le ipotesi di reato (Reati di "Associazione per delinquere" (art. 416 c. p.), "Associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis c. p.), "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (art. 291 quater, DPR 43/1973), "Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art 74, DPR 309/1990), "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs 25 luglio 1998, n.286)", "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)", "Favoreggiamento personale (Art.378 c.p.)", "Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)", "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)") sono da considerarsi in un ambito internazionale, perciò si considerano difficilmente ipotizzabili nel caso specifico e si elencano al solo scopo di differenziarle dalle medesime ipotesi commissibili all'interno del territorio dello Stato ed oggetto di considerazione in paragrafi successivi.

3.7 Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25 septies

Si fa riferimento al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale e all'articolo 590 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le eventuali circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del c.p. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 25 octies

Si fa riferimento ai Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter-i c.p.). Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies

Si fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, 174, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.10 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies

Si fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dall'art. 377 bis del c.p, relativo all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.11 Reati informatici ex art 24 bis

Si fa riferimento alla commissione dei delitti inerenti l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione o l'installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, in particolare strumenti utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Tali ipotesi sono da considerarsi in modo molto limitato, in particolare l'accesso a strumenti dello Stato o di pubblica utilità viene effettuato per mero inserimento dati e non consente la realizzazione dei reati considerati. Le altre ipotesi sono solo teoriche data la tipologia di attività svolta. L'unica ipotesi realmente considerabile è il trattamento illecito di dati, a contrasto si pone l'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.12 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 25quater-1

Tale ipotesi di reato non è realizzabile nel caso specifico .

3.13 Reati contro la personalità individuale ex art 25quinqies

Si fa riferimento a tipologie di reato che implicano la violazione dell'integrità fisica e morale di persone fisiche in contesti non realizzabili nell'ambito delle attività aziendali. Si coglie l'opportunità per richiamare l'attenzione sull'impegno che la società ha sempre profuso nel garantire il massimo rispetto ad ogni individuo, avendo come scopo principale delle attività aziendali la sicurezza dei lavoratori e delle persone in ogni ambito operativo.

3.14 Reati Ambientali ex art. 25 undecies

Si fa riferimento alla commissione dei Reati per la violazione degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale; per la violazione degli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per la violazione degli articoli 1 e 3-bis previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150; per la violazione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549; per la violazione degli articoli 8 e 9 , del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.15 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 25 duodecies

Il reato si riferisce all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161). L'ente esercita tutti i dovuti controlli in relazione alla situazione del personale che intende inserire in organico e mantiene un organigramma ridotto e stabile rendendo inapplicabile tale fattispecie, che resta da considerarsi in via teorica in quanto connessa alla gestione usuale delle risorse umane.

3.16 Razzismo e Xenofobia ex art. 25 terdecies

Le fattispecie, introdotte dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n. 167, sono da considerare teoricamente realizzabili sia nell'ambito della gestione delle risorse umane e dei rapporti tra colleghi che nell'ambito di ogni attività a contatto con i fruitori dei servizi. Il reato si realizza tramite la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, tramite atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o l'istigazione a tali atti e l'organizzazione di gruppi o associazioni che abbiano lo scopo di realizzare atti di discriminazione o violenza per i citati motivi. La norma inoltre sottolinea un inasprimento di pena nel caso in cui gli atti siano fondati sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Questa tipologia di reato è rilevante per qualsiasi tipologia di attività.

3.17 Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies

La fattispecie, introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, si riferisce alle azioni di offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Non si ritiene la fattispecie realizzabile all'interno della struttura, se ne valuterà la rilevanza ove la società intenda agire in qualità di sponsor in ambito sportivo.

3.18 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ex art. 25 quaterdecies

Ai sensi della fattispecie, introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019 n.39, viene punito chi esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ed in generale chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al momento si può escludere l'insieme di queste fattispecie dall'ambito operativo della società.

3.19 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 bis

Si fa riferimento alle ipotesi di alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, anche ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, loro introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione o utilizzo. Si tratta di ipotesi residuali considerabili soltanto nel caso di ricezione di elementi falsificati in buona fede, ma l'attività specifica non implica l'utilizzo di denaro contante perciò si ritiene di escludere le fattispecie.

3.20 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies

Di recente introduzione, l'ipotesi comprende l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati inerenti, la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Nell'ambito specifico le transazioni economiche non implicano la possibilità di ricezione di pagamenti tramite mezzi elettronici, carte di credito o di debito, perciò si ritiene di escludere le fattispecie.

3.21 Delitti contro l'industria e il commercio Art. 25-bis 1

La norma comprende fattispecie inerenti azioni violente, mezzi fraudolenti, contraffazione, vendita di beni diversi dal pattuito, vendita di sostanze alimentari non genuine, uso di segni mendaci. La tipologia di attività consente di escludere queste fattispecie.

3.22 Reati inerenti l'abuso di mercato Art. 25-sexies

La tipologia di società consente di escludere queste fattispecie.

3.23 Reati inerenti la filiera di oli di oliva

La tipologia di società consente di escludere queste fattispecie.

3.24 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies e duodevicies

Di recente introduzione, l'ipotesi comprende diversi delitti contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni e la devastazione di beni culturali e paesaggistici. Considerata la tipologia di attività svolta, queste ipotesi non sono oggetto di analisi.

4. Funzione esimente del Modello

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

5. Adozione del Modello

L'Ente, consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner, in conformità con le sue politiche aziendali ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate da associazioni di categoria. Ha quindi istituito l'Organo di Vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente all'ente di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma riduce il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001.

Il Modello in parte Generale è accompagnato e completato da:

- una Parte Speciale, predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all'ente
- un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
- un sistema di procedure formalizzate
- un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni
- un organigramma aziendale

5.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Legale Rappresentante o Amministratore Unico, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

5.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività sensibili dell'ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione)
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

6. Attività sensibili

6.1 Analisi delle attività e dei rischi inerenti

Il Modello si fonda su un'analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività dell'ente al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare quali tra tali Reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività considerate sensibili.

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata periodicamente e comunque in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali. Per ciascuna fattispecie di Reato identificato come commissibile sono state individuate le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso.

Alla luce di questa analisi, le attività ritenute più sensibili sono :

- le attività che implicano un contatto con Enti della Pubblica Amministrazione ad esempio le operazioni eseguite accedendo ad erogazioni di denaro pubblico, sistemi di selezione di forniture, sistemi di finanziamento destinati alla società o alla clientela e altri sistemi o ambiti che implicano rapporti con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi
- le attività che implicano l'utilizzo di strumenti applicativi di proprietà di enti della PA
- le attività richieste dagli adempimenti relativi alla Sicurezza del Lavoro e di gestione del personale
- le attività sensibili afferenti l'area del diretto contatto con i fruitori dei servizi, persone fisiche, in riferimento al rispetto della dignità e dell'integrità fisica e morale delle persone
- le attività di natura economico finanziaria che comprendono la gestione economica dell'ente e l'ambito fiscale e tributario
- le attività che possono avere un impatto sull'ambiente
- le attività che implicano l'utilizzo di creazioni di terzi quali testi, video, musica, software ecc.

Le tipologie di reato afferenti sono :

- reati contro la Pubblica Amministrazione
- reati societari
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25 nonies DLgs 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reati ambientali;
- Razzismo e xenofobia di cui all'art. 25 terdecies DLgs 231/01.
- Reati tributari, frodi IVA

Il dettaglio delle attività è indicato nella Parte Speciale. Per ciascuna attività sensibile sono state identificate, oltre al "referente" attuale del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti. E' stata quindi determinata la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 e realizzata l'eventuale misura di miglioramento individuata.

7. Principi generali di comportamento e codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, anche volontari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'Ente ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner non devono (i) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di Reato previste dal D. Lgs. 231/2001, (ii) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti e Collaboratori che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

8. Organismo di Vigilanza

8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 è l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica odv@leicon.it con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata identificando l'OdV con un soggetto esterno incaricato direttamente dalla Direzione, privo di compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui l'OdV è dotato per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- Poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Le competenze dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed organizzative, possono essere riassunte nella seguente tabella:

Competenze di natura legale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo individuando le fattispecie Reato, nonché l'applicabilità di tali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale. ○ Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità d'impresa. ○ Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
Competenze di natura amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali di controllo.

8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Volontari, Consulenti e Partner;
- sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di aposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- coordinarsi con la Direzione Generale per i programmi di formazione attinenti al D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner; interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001;

8.3 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con la Direzione. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività. Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. La Direzione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

8.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente, per i diversi profili specifici ed in particolare, ma non esclusivamente, con il Responsabile della Funzione Amministrativa.

8.5 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione della Direzione che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

9. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo

9.1 Informazioni e segnalazioni D.Lgs. 231/2001

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate. Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza proporrà, se ritenuto utile, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

9.2 La disciplina del Whistleblowing

A seguito di previsioni di convenzioni internazionali e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è stato adottato il D.Lgs. 165/2001, il cui art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato inserendo

nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. Si richiede di creare più canali che consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231, mantenendo la riservatezza circa l'identità del segnalante durante tutta la gestione della segnalazione, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria quali, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

10. Sistema Disciplinare

10.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

10.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

10.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo di indirizzo per gli opportuni provvedimenti.

10.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

11. Formazione e comunicazione

11.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri del Consiglio di Amministrazione, ove presente, all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

11.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

11.3 Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa.